

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
"CENTROBANCA 2003/2008 SUPER CLIQUET EUROSTOXX 50"**

**fino a EUR 10.000.000.=**

ISIN IT0003422653

**Art. 1 - IMPORTO E TITOLI**

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2003/2008 SUPER CLIQUET EUROSTOXX 50" fino a Euro 10.000.000.= è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede di Milano (di seguito l'Emittente). Il prestito è costituito da massime n. 10.000.= obbligazioni da nominali Euro 1.000. Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs 24/06/1998 n. 213.

**Art. 2 - DURATA E GODIMENTO**

Il prestito, della durata di cinque anni, ha godimento 28/03/2003 e sarà pertanto sarà rimborsato integralmente il 28/03/2008.

**Art. 3 - PREZZO DI EMISSIONE**

Il prezzo di emissione è pari al valore nominale di Euro 1.000.

**Art. 4 - INTERESSI**

Le obbligazioni fruttano interessi pagabili annualmente in via posticipata ogni 28 marzo di ogni anno a partire dal 28 marzo 2004, il cui importo verrà determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo secondo la seguente formula:

$$I = VN * \text{Max} [ 2\%; 8.50\% + \text{min Perf}^t ]$$

dove:

"I" è l'interesse lordo a scadenza;

"VN" è il valore nominale dell'obbligazione;

"Min Perf" = valore minimo della performance (anche negativo) dell'Indice sottostante durante le 12 osservazioni mensili.

In nessun caso il tasso percentuale annuo potrà quindi essere inferiore al 2% e conseguentemente l'importo minimo unitario di ciascuna delle cedole non potrà risultare inferiore a lordi Euro 20 per ogni obbligazione da nominali Euro 1.000.

La performance dell'indice sottostante è calcolata secondo la formula :

$$\text{MinPerf}^t = \text{Min} \left( \frac{\text{Index}_i^t}{\text{Index}_{i-1}^t} - 1 \right)$$

dove:

$\text{Index}_i^t$  = prezzo di chiusura dell'Indice, "i" mesi dopo la data di rilevazione "t";

Per "Index" (l'Indice) si intende l'Indice azionario DOW JONES EUROSTOXX 50 cioè l'indice pesato per capitalizzazione di 50 blue chips europee appartenenti a paesi partecipanti all'E.M.U. - Unione Monetaria Europea così come attualmente calcolato e pubblicato da STOXX Ltd (di seguito il "Provider").

Detto Indice è attualmente pubblicato sul Sole 24 Ore ed è rilevabile sul circuito Reuters alla pagina .STOXX50E (o in futuro su qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) ovvero su altre fonti di equipollente ufficialità.

Il prezzo di chiusura è rilevabile dalla pagina Reuters .STOXX50E sotto la dicitura "Cls".

Il soggetto incaricato delle rilevazioni dei prezzi di chiusura e delle performance dell'Indice è l'Agente di Calcolo. Le osservazioni sono effettuate il giorno 20 di ogni mese e ogni periodo di riferimento è di 12 mesi. Il primo periodo di riferimento ha durata dal 20.03.2003 compreso al 20.03.2004 compreso, il secondo periodo di riferimento ha durata dal 20.03.2004 compreso al 20.03.2005 compreso, il terzo periodo di riferimento ha durata dal 20.03.2005 compreso al 20.03.2006 compreso, il quarto periodo di riferimento ha durata dal 20.03.2006 compreso al 20.03.2007 compreso, l'ultimo periodo di riferimento ha durata dal 20.03.2007 compreso al 20.03.2008 compreso.

Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il prezzo di chiusura dell'Indice non viene pubblicato, il fixing viene effettuato secondo la convenzione Modified Following (\*).

(\*) La convenzione Modified Following prevede che la rilevazione venga fatta utilizzando il primo dato pubblicato successivamente se tale data appartiene ancora al mese di riferimento per il fixing. In caso contrario, viene utilizzato l'ultimo dato pubblicato nel mese di riferimento.

L'importo da corrispondere per la cedola interessi verrà arrotondato al centesimo di Euro per eccesso o difetto.

#### **Art. 5 - EVENTI DI TURBATIVA**

Qualora ad una qualsiasi Data di Rilevazione si verifichi a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa (come di seguito definito) in relazione all'Indice, l'Agente di Calcolo procederà ad utilizzare, ai fini della determinazione della relativa cedola, in luogo del livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla data di rilevazione quale originariamente prevista, il livello ufficiale di chiusura dell'Indice il primo Giorno di Mercato Aperto successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista e nel quale non sussista un Evento di Turbativa (e tale Giorno sarà considerato la Data di Rilevazione in luogo di quella originariamente prevista). In nessun caso, comunque, la data di rilevazione effettiva di un livello ufficiale di chiusura dell'Indice potrà essere successiva al quinto Giorno di Mercato Aperto successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista. Conseguentemente, laddove l'Evento di Turbativa persista anche il quinto Giorno di Mercato Aperto successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista, tale quinto Giorno di Mercato Aperto sarà comunque considerato una Data di Rilevazione e l'Agente di Calcolo procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un livello di chiusura dell'Indice, a valere quale livello ufficiale di chiusura dell'Indice per tale data.

L'eventuale verificarsi di un Evento di Turbativa e lo spostamento della data di rilevazione rispetto a quanto originariamente previsto così come l'eventuale determinazione autonoma da parte dell'Agente di Calcolo di un livello ufficiale di chiusura dell'Indice, verranno comunque tempestivamente resi noti dall'Emittente agli obbligazionisti.

Ai fini del presente regolamento e relativamente all'Indice, per "Evento di Turbativa" si intenderà il verificarsi in un Giorno di Mercato Aperto (i) di sospensioni o limitazioni imposte dalle relative borse valori sulle trattazioni relative alle azioni componenti l'Indice in oggetto ovvero (ii) di sospensioni o limitazioni imposte sul mercato Eurex sulle trattazioni relative ai contratti d'opzione od ai contratti *future* relativi all'Indice in oggetto, e sempre che tali sospensioni o limitazioni siano, a ragionevole giudizio dell'Agente di Calcolo, di sostanziale rilevanza.

#### **Art. 6 - EVENTI STRAORDINARI INERENTI L'INDICE**

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario, il Provider cessi, ovvero sospenda per qualsiasi motivo di calcolare e pubblicare l'Indice, e questo venga ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Provider, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, all'Indice quale calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto, ed il termine "Provider" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso soggetto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario, l'Indice venga ad essere sostituito da un diverso indice che tuttavia, a ragionevole giudizio dell'Agente di Calcolo, sia determinato utilizzando una formula simile ovvero un metodo di calcolo simile ovvero comunque criteri simili a quelli utilizzati con riferimento all'Indice, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a tale nuovo indice, ed il termine "Indice" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso indice.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario il Provider venga ad effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo dell'Indice o comunque modifichi significativamente l'Indice, l'Agente di Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nel presente regolamento, in luogo del livello ufficiale di chiusura dell'Indice come determinato e pubblicato dal Provider, il livello di chiusura dell'Indice quale determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice quali vigenti prima della modifica, nonché la composizione dell'Indice quale vigente prima della modifica (ovviamente con esclusione di quelle azioni la cui negoziazione sia cessata).

Ove l'Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, lo stesso fornirà all'Emittente per le relative comunicazioni ogni informazione in merito.

L'eventuale verificarsi di un evento straordinario inerente l'Indice, come sopra specificato, nonché le determinazioni adottate dall'Agente di Calcolo saranno comunicate agli obbligazionisti conformemente a quanto previsto al successivo art. 13.

#### **Art. 7 - AMMORTAMENTO E RIMBORSO**

Le obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione alla data del 28/03/2008 al valore nominale e senza deduzione di spese. A partire da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni.

#### **Art. 8 - REGIME FISCALE**

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

#### **Art. 9 - SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D.Lgs 24 Giugno 1998 n. 213. Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura dell'Emittente per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

**Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed i premi, dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

**Art. 11 - GARANZIE**

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**Art. 12 - AGENTE DI CALCOLO**

FINANZATTIVA SIM S.p.A. opererà quale Agente di Calcolo ai fini dei precedenti Artt. 4, 5 e 6. Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di Calcolo saranno informate a metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi degli eventi indicati nei suddetti articoli.

**Art. 13 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

**Art. 14 - VARIE**

Si applica la legge e la giurisdizione Italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. La proprietà delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

**AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ QUANTO ALL'UTILIZZO DELL'INDICE DJ EUROSTOXX**

STOXX e Dow Jones non hanno alcuna relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza riguardo l'utilizzo dell'Indice.

L'Indice costituisce un marchio registrato, per il cui utilizzo è stato stipulato dall'Emittente un contratto di licenza.

STOXX Ltd. E Dow Jones & C Company Inc.:

- non sponsorizzano, garantiscono, vendono o promuovono il presente prestito obbligazionario;
- non raccomandano ad alcuno l'investimento nel presente prestito obbligazionario o in altri strumenti finanziari;
- non hanno alcuna responsabilità riguardo ovvero il potere di assumere alcuna decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo del presente prestito obbligazionario;
- non hanno alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione, la gestione ed il collocamento del presente prestito obbligazionario;
- non hanno riguardo e non hanno obbligo alcuno di aver riguardo agli interessi degli obbligazionisti in relazione alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice;

STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità in relazione al presente prestito obbligazionario. Segnatamente:

- STOXX e Dow Jones non rilasciano alcuna garanzia, implicitamente o esplicitamente riguardo il presente prestito obbligazionario e non assumono obbligo o garanzia alcuna in merito a quanto segue:
  - le performances attese dal presente prestito obbligazionario dagli obbligazionisti o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice ed ai dati inclusi nell'Indice;
  - l'accuratezza o completezza dell'Indice e dei suoi dati;
  - l'adeguatezza per un fine o uso particolare dell'Indice e dei suoi dati;
- STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione dell'Indice e dei suoi dati.
- STOXX e Dow Jones non avranno responsabilità alcuna in nessuna circostanza riguardo mancati profitti, risarcimenti, danni o perdite indirette, speciali e consequenziali, anche nell'ipotesi in cui STOXX o Dow Jones fossero consapevoli della circostanza che avrebbero potuto verificarsi.

Il contratto di licenza stipulato tra l'Emittente e STOXX Ltd è stato stipulato esclusivamente a beneficio dei medesimi contraenti e non a beneficio degli obbligazionisti o di alcuna parte terza.